

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“Gruppo ASSEFA – Torino”

Articolo 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita l'Associazione di volontariato denominata **‘Gruppo ASSEFA – Torino’**, senza fini di lucro, con sede legale in Moncalieri, Via Ferrero di Cambiano 18 bis, e sede operativa in Torino, Via Garibaldi 13 / A (presso il Centro Studi Domenico Sereno Regis).
2. La sede può essere trasferita altrove con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.
4. L'Associazione è da considerarsi operante nel settore del volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266 e Legge Regionale del 29 agosto 1994 n. 38 e loro successive modificazione.

Articolo 2

Scopi e finalità

1. L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana e del rispetto per l'ambiente, si prefigge i seguenti scopi:
 - approfondire lo studio delle cause degli squilibri ambientali e sociali che sfociano in situazioni di degrado ambientale e di ingiustizia sociale;
 - favorire la presa di coscienza dell'interdipendenza tra i popoli della terra, e tra l'umanità e gli altri viventi, e delle conseguenze che le azioni compiute localmente da singole persone possono avere a livello globale;
 - diffondere gli ideali di uno sviluppo umano equo ed ecologicamente sostenibile, rifacendosi agli insegnamenti di Gandhi, dei Maestri della nonviolenza che da lui hanno tratto ispirazione (Vinoba, Martin Luther King, Lanza del Vasto e altri),
2. In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:
 - svolgere opera di divulgazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di formazione dei giovani (scuole elementari e secondarie, università), sulle relazioni tra sostenibilità e nonviolenza e sull'inscindibilità del binomio 'ecologia – equità';
 - portare a conoscenza del pubblico italiano le attività svolte dall'Associazione indiana ASSEFA (Association for Sarva Seva Farms = Associazione per le Fattorie al Servizio di

Tutti) che da molti anni opera nelle aree rurali dell'India sostenendo piccole comunità emarginate a intraprendere un cammino di auto – sviluppo umano, sociale ed economico secondo gli ideali del 'Sarvodaya' (il ben-essere di tutti);

- incrementare le opportunità per i giovani – attraverso il Servizio Civile o altre forme di volontariato – di vivere esperienze profonde e arricchenti a contatto con realtà sociali e culturali (quali le comunità rurali dell'India) molto diverse dalla nostra;
- individuare e realizzare iniziative e azioni che possano - in Italia e in India - contribuire a ridurre degrado ambientale e ingiustizia sociale, basandosi sull'esperienza delle 'Sarva Seva Farms'

Articolo 3

Attività

1. L'Associazione intende operare svolgendo le seguenti attività:

- proporre e realizzare percorsi educativi (per esempio gemellaggi tra scuole) in collaborazione tra l'ASSEFA India e scuole del territorio piemontese;
- organizzare, in collaborazione con l' ASSEFA Italia (ONG – ONLUS), con altre Associazioni a livello nazionale e internazionale, con esperti dell'Università di Torino e del mondo culturale italiano, convegni, mostre e spettacoli che offrano al pubblico occasioni di conoscenza sulla cultura, l'arte, le tradizioni dell'India;
- organizzare, con testimoni italiani e con i partners indiani, seminari sulle problematiche socio-economiche (nonviolenza, semplicità volontaria, solidarietà) indirizzati a studenti universitari, gruppi di volontariato, famiglie coinvolte in adozioni simboliche e progetti di collaborazione con l'ASSEFA India, e al pubblico in generale;
- favorire e finanziare, attraverso la raccolta di fondi (offerte, contributi pubblici e privati, pubblicazione e distribuzione di libri e riviste, traduzioni ecc.) attività volte a promuovere in modo concreto l'autosufficienza alimentare, la valorizzazione delle risorse umane, la protezione del patrimonio ambientale, il consolidamento di processi di auto-sviluppo sociale, culturale ed economico, il miglioramento della condizione femminile, la salvaguardia dei diritti dei bambini, con particolare riguardo per le iniziative realizzate dall'ASSEFA India: la stretta relazione con questa Associazione Indiana permette infatti di documentare direttamente sia la condizione di degrado in cui certe popolazioni rurali si trovano, sia le loro opportunità di sviluppo in una prospettiva di riequilibrio e redistribuzione a livello globale dei beni e dei servizi della natura.

2. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri soci. L'attività dei soci e dei membri del Consiglio Direttivo non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai soci possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. E' vietato svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle direttamente connesse. E' fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e di non distribuirli neanche in modo indiretto.

Articolo 4

Risorse economiche

1. L'Associazione è dotata di autonomia patrimoniale e finanziaria.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - quote associative
 - contributi dei soci
 - contributi privati
 - contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - donazioni e lasciti testamentari
 - rimborsi derivanti da convenzioni
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
3. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di maggio.

Articolo 5

Soci

1. Il numero dei soci è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnano con continuità a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

2. Diventano soci effettivi dell'Associazione coloro che – avendone fatto richiesta scritta – vengano ammessi con delibera del Consiglio Direttivo.
3. In caso di rigetto della domanda di ammissione, chi l'ha presentata può, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.
4. I nuovi soci sono tenuti a versare all'atto dell'ammissione la quota associativa.
5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di recesso.

Articolo 6

Criteria di ammissione e di esclusione dei soci

1. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi soci nel libro dei soci, dopo che gli stessi abbiano versato la quota associativa (stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria).
2. La qualità di socio si perde:
 - per recesso
 - per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per scritto al socio gli addebiti che gli vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

3. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Articolo 7

Doveri e diritti dei soci

1. I soci sono obbligati a osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, e a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
2. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, di partecipare all'Assemblea con diritto di voto, di accedere alle cariche associative.

3. L'Associazione provvederà all'assicurazione dei propri soci che svolgeranno attività di volontariato anche formali di idonea copertura per rischi derivanti da infortunio e malattia nonché per responsabilità civile verso terzi

Articolo 8

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea e i Soci
 - il Consiglio Direttivo
 - il Presidente

Articolo 9

L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione, e inoltre:
 - a. Approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio
 - b. Elegge i componenti del Consiglio Direttivo
 - c. Approva lo statuto, l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni
 - d. Stabilisce l'entità della quota associativa annuale
 - e. Delibera sui ricorsi delle persone non ammesse a soci e sui ricorsi dei soci esclusi, ai sensi del precedente art. 5, comma 3 e art. 6, comma 2.
3. L'Assemblea ordinaria viene convocata entro il mese di maggio di ogni anno per l'esame della relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta nell'anno precedente e per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.
4. L'Assemblea può inoltre essere convocata, per decisione del Presidente, o di almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o di un decimo degli associati, quando particolari esigenze lo richiedano.
5. L'Assemblea è convocata mediante avviso del Presidente ai soci, inviato con preavviso di almeno otto giorni, spedito con lettera raccomandata A.R. o consegnato a mano o trasmesso con qualunque altro strumento (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno.
In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci, e l'intero Consiglio Direttivo.

6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può avere luogo lo stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
7. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.
8. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in sua assenza, da un socio designato dall'Assemblea. Il verbale delle riunioni è redatto da un socio con funzioni di Segretario e controfirmato da chi le presiede.
9. Il Presidente non ha diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione della relazione annuale, del rendiconto e bilancio preventivo, e in quelle che riguardano la sua responsabilità.
10. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei soci presenti: fa eccezione la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
11. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Le deliberazioni prese dall'Assemblea in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette soci, eletti dall'Assemblea dei soci, che durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Tra di essi viene eletto un Presidente e un Vicepresidente. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'Atto costitutivo.
2. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada più della metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.
3. Al Consiglio Direttivo spetta il compito di:
 - curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea
 - redigere il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea

- nominare il Presidente e il Vicepresidente
 - deliberare sulle domande di ammissione e recesso e sull'esclusione dei soci
 - provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria che non sia di spettanza dell'Assemblea
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal membro più anziano.
 5. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni due mesi, su avviso del Presidente inviato, salvo casi di urgenza, con congruo anticipo.
 6. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche quando almeno i due terzi dei soci ne facciano richiesta.
 7. I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura di un socio in veste di Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Articolo 11

Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è dotato delle seguenti attribuzioni:
 - convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci
 - presentare il bilancio preventivo, il conto consuntivo e il programma dell'attività all'Assemblea dei soci
 - firmare gli atti che comportano impegni finanziari
 - disporre l'apertura, la gestione, la chiusura dei conti correnti bancari o di altro genere
 - controllare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.
2. Il Presidente può delegare in tutto o in parte i suoi poteri a uno dei consiglieri, con opportuna deliberazione da redigersi sul libro delle adunanze del Consiglio Direttivo.

Articolo 12

Gratuità delle cariche elettive

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per i soci, di cui all'articolo 2 comma 3.

Articolo 13

Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identici o analoghi settori, secondo quanto deliberato dall'assemblea dei soci o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Articolo 14

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia di volontariato.

Il presente Atto viene letto e firmato da:

Camino Elena Presidente

Bianco Elsa Vicepresidente

Torino, 20 gennaio 2006